

NEWS DEL GIORNO

Licenziamento per gmo: sufficiente comunicare i motivi del recesso nei tratti essenziali

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 agosto 2020, n. 16795, ha deciso che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa, e, *a fortiori*, non è certamente tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, anche la prova degli indicati motivi. Inoltre, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non viene richiesto al datore di lavoro che l'esito del *repêchage* venga inserito nella lettera di recesso, in quanto dello stesso occorre, unicamente, darne prova in giudizio, non costituendo la sua enunciazione prova della validità del licenziamento.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Master di specializzazione

**LICENZIAMENTI OGGETTIVI E
PER RAGIONI ECONOMICHE**

 **Disponibile anche in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

accedi al sito >